

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa dell'accordo ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

Sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 15/7/2022;

letto il ricorso per l'omologa dell'accordo per la ristrutturazione dei debiti depositato in data 27/4/2022;

letti i chiarimenti dell'OCC, relativi alle espressioni del diritto di voto, in merito all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositato da SCACCIAFERRO Giovanni Battista rappresentato e difeso dall'avv. Marco Giunta;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6 comma 2. lettera a), 7, 8 e 10 L. n. 3/2012, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 comma 3. L. cit., depositato il 5/05/2022 all'esito dell'esame del ricorso depositato in data 31/3/2021;

rilevato che la proposta prevede la ripartizione dei creditori nelle seguenti classi, negli importi dei relativi crediti e nella percentuale di soddisfazione della esposizione debitoria secondo quanto di seguito illustrato (cfr. relazione OCC paragrafo 13.1 e ss.):

"Il totale delle passività da soddisfare ammonta ad **euro 100.729,00** importo comprensivo del compenso spettante all'*advisor* legale, all'OCC.

Ai fini della presente proposta di accordo il Sig. Scacciaferro ha dichiarato di poter mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di **euro 250,00** ed una quota di **€ 200,00 annui di tredicesima**.

Tale importo è stato ritenuto congruo dall'OCC in quanto il sig. Scacciaferro ha un reddito medio netto mensile pari ad € 1.125,76 (importi considerati senza le attuali trattenute, circostanza che verrà esaminata più avanti).

Questa somma viene utilizzata per il proprio sostentamento, per continuare a corrispondere, come ha sempre fatto somme in favore dell'ex coniuge e della figlia, quantificabili in totale in € 900,00.

Nonostante ciò, il sig. Scacciaferro si rende disponibile a ridurre le proprie spese mensili e a mettere a disposizione della procedura € 250,00 mensili, per 6 anni ed una quota annua di tredicesima pari ad € 200,00 x 6 anni.

La proposta di accordo di ristrutturazione formulata dal Sig. Scacciaferro prevede l'apporto alla presente procedura dell'importo complessivo di € 19.200,00 in un arco temporale di 6 anni (72 mesi) a decorrere dal mese successivo all'omologa della presente proposta, mediante l'apporto mensile di euro 250,00 oltre una quota della tredicesima mensilità pari ad euro 200,00 euro all'anno per 6 anni.

- Si precisa che per comodità di calcolo l'importo annuo di euro 200,00 verrà dilazionato nei 12 mesi per un importo di euro 16,66 al mese che si andrà ad aggiungere alla rata mensile di euro 250,00, determinando una rata mensile di euro 266,66.

- Le passività del ricorrente ammontano complessivamente ad € 100.729,01.

- **Soddisfazione complessiva 19,06 %.**

Inoltre, per completezza espositiva si puntualizza che il sig. Scacciaferro decide di mettere a disposizione della procedura quota della tredicesima, per un importo totale in 6 anni di € 1.200,00, ovvero un importo superiore a quello che si ricaverebbe dalla vendita dell'autovettura GM Daewoo KLAS Shs 252, TG DJ 133 PX, il cui valore è stato stimato dal debitore attraverso il sito quattro ruote in € 900.00."

Nel dettaglio la proposta prevede:

"1) Crediti prededucibili (OCC e Legale) tot. euro 2.525,00 > soddisfazione 100%

Compenso OCC.....€ 1.525,00

Compenso, avv.....€ 1.000,00

- Dal 1° mese successivo all'omologa con euro 266,66 al mese saranno pagati contestualmente i crediti prededucibili:

Compenso legale:

- euro 133,33 dal 1° mese all'7° mese (tot. euro 933,31);

- euro 66,69 all'8° mese.

Compenso OCC:

- con euro 133,33 dal 1° mese all'7° mese (tot. euro 933,31);

- con euro 199,97 all'8° mese (euro 66,64 dal residuo rata avvocato + euro 133,33);

- con euro 266,66 al 9° mese;

con euro 125,06 al 10° mese.

Pagata la prededuzione, residua l'importo di EURO 16.675,00 con cui verranno pagati, in primo luogo, i crediti privilegiati mobiliari nel rispetto dei rispettivi gradi, nelle percentuali di seguito proposte:

2) I crediti privilegiati mobiliari (credito vantato euro 2.586,58) tot. soddisfazione euro 2.243,44

□ **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**

- Grado 18°: Euro 897,00 > 90% euro 807,3;

- Grado 28°: Euro 1.689,58 > 85% euro 1.436,14;

□ Grado 18°:

- con euro 141,6 al 10°;

- con euro 266,66 dall'11° al 12° mese;

- con euro 132,38 al 13° mese;

□ Grado 19°:

- con euro 134,28 al 13° mese;

- con euro 266,66 dal 14° mese al 17° mese (tot. euro 1.066,64);

- con euro 235,22 al 18° mese

Pagati i creditori con privilegio mobiliare, residua l'importo di euro 14.431,56, con cui verranno pagati i creditori chirografari come di seguito specificato:

3) I Creditori chirografari (Totale credito vantato euro 95.617,17) soddisfazione complessiva > 15,09% = 14.431,08

□ **Finanziarie totale euro 81.429,74**

- € 18.066,11 con MB Credit Solution > € 2.726,17

- € 34.449,09 con Banca Ifis > € 5.198,36

- € 21.679,80 con Prexta > € 3.271,48

- € 5.741,20 con Finitalia > € 866,34

- € 1.493,54 con Findomestic > € 225,37

□ **Agenzia delle Entrate Riscossione euro 11.367,82 > Euro 1.715,40**

Agenzia delle Entrate euro 2.819,61 > € 425,47.

- Dalla rata n. 18° residua l'importo di euro 31,44 che sarà aggiunto alla rata n. 19° che avrà

l'importo di euro 298,1.

- La rata 19° sarà pari ad euro 298,1;

- Con euro 266,66 al mese dalla rata 20° alla rata 72°

Dal pagamento dei creditori chirografari residua l'importo di euro 0,48."

considerato che, con riferimento ai debiti relativi alla cessione del quinto e alle altre trattenute sullo stipendio disponibile, essi possono essere appresi alla procedura;

richiamato, sul punto, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e condiviso dal Tribunale di Palermo e richiamato da questo Giudice anche in altri precedenti (decreto 9/3/2021 r.g. 1/2021), secondo cui il credito ceduto dal lavoratore/pensionato alla finanziaria è un credito futuro, che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire la rata mensile, con la conseguenza che il debitore può liberamente disporne e può, al pari degli altri crediti, inserirlo nel piano (sulla specifica questione dello stipendio e del TRF (Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, decreto 16/5/2018, Pres. Caria, Est. De Vivo);

ritenuto che tale impostazione appare coerente con i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di cessione di credito futuro, contratto consensuale che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, nel quale, tuttavia, il trasferimento del credito si verifica soltanto nel momento in cui il credito stesso viene ad esistenza, in quanto, prima di tale momento, il contratto, ancorché perfetto, produce effetti soltanto obbligatori (così Cass. n. 17590/2005, n. 551/2012);

osservato, inoltre, ad ulteriore sostegno della interpretazione alla quale si aderisce, che la legge n. 3/2012 detta soltanto tre limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali, onde assicurare il soddisfacimento prioritario: dei crediti impignorabili, dei crediti per IVA e ritenute, e dei crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli; per converso, i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio non sono ricompresi nelle deroghe espressamente contemplate dalla normativa in esame e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione a che gli stessi siano trattati alla stregua di tutti gli altri ai quali il debitore riserva il proprio patrimonio, in conformità alla natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento, quale si desume dalla previsione dell'art. 6 L. cit.;

considerato, pertanto, che alla luce di quanto sopra esposto, i crediti oggetto della cessione del quinto e delle ulteriori trattenute devono essere appresi alla procedura, al netto delle rate già pagate, negli importi e con la collocazione indicata nella proposta;

rilevato che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, l'avv. M.G. Varrica, ha trasmesso a tutti i creditori, in ossequio a quanto disposto con decreto di fissazione della udienza emesso da questo Giudice Delegato, la comunicazione di fissazione dell'udienza ed ha invitato i creditori a far pervenire la dichiarazione sottoscritta per il consenso alla proposta,

posto che, secondo quanto stabilito dalla L.3/2012, il mancato invio della dichiarazione, sarebbe stata intesa come manifestazione di adesione alla proposta e di cui se ne sarebbe tenuto conto per il calcolo della maggioranza ai fini del raggiungimento dell'accordo, allegando il relativo testo come prescritto dall'art. 12 comma 1. L. cit.;

considerato che entro il termine concesso del 4/7/2022, l'unica ad avere espresso voto favorevole è stata Agenzia delle Entrate - Riscossione con nota trasmessa all'OCC e depositata in atti;

considerato che le discrasie evidenziate dall'OCC , rispetto alla precisazione del credito dell'AE-Riscossione e alla manifestazione di consenso, sono state chiarite con nota del 15/7/2022, avendo l'OCC evidenziato che *"gli importi indicati da Agenzia delle entrate nell'espressione di voto favorevole, corrispondano perfettamente a quanto esposto nella relazione"*;

tenuto conto che alla data del 4 luglio 2022, non sono pervenute altre espressioni di voto, e che il creditore MB Credit alla udienza del 5/7/2022 ha espresso voto favorevole, mentre il creditore Findomestic, pure presente alla detta udienza, nulla ha osservato;

considerato pertanto che è stata superata la soglia minima del 60% prevista dall'art. 11 comma 2 L. cit come emerge dalla relazione finale depositata in data 4/7/2022 e 15/7/2022;

ritenuto, pertanto, che la proposta di accordo può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, avv. Maria Gabriella Varrica, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da SCACCIAFERRO Giovanni Battista, nato a Palermo l'8 novembre 1967 cf. SCCGNN67S08G273G, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Giunta;

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, avv. Maria Gabriella Varrica, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione

alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

lascia a carico del soggetto proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte debitrice ed al Professionista, avv.

Maria Gabriella Varrica.

Palermo, 18/07/2022

Il Giudice delegato

Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.